

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE "FABRIZIO PIRANI SUNFLY ONLUS"

L'anno duemilasei, il giorno due del mese di maggio.

Articolo 1

Viene costituita tra i sottoscritti MAGGIORI Marcella, INTRIERI Donatella, MAGGIORI Giulio, FAUCI Romeo, FAUCI Elda, PICCHIARELLI Anna, MAGGIORI Antonio, MIGLIORINO Carmela, RIZZA Tiziana, DI PAOLO Federica, ANTONAROS Antonio, FAUCI Luigi, FAUCI Marcello, MARANGONI Franca, MIGLIORINO Massimiliano, MIGLIORINO Anna, STASI PERLA GIOIA SERENA, VANACORE Paolo, PANATTERI Alessandro, VANACORE Giuseppe, VANACORE Vincenzo, PIRANI Gianfranco, MIGLIORINO Cristina, CELIO Micaela, LO PRESTI Caterina, COLA Lorella, DEODATI Enrico, FRANCESCO Casale, CAVALLINI Stefania, GARAVINI Serena, D'ANTONI Cinzia, SANDRUCCI Bianca Maria, FACCHINI Camilla, RICCIARDI Rinalda, FILIPPELLI Daria, SECONE Chiara, VITTORI Amedea, SECONE Pietro Marco, SECONE Francesco, CISPADONI Simona, LUPINACCI Laura, GIAMETTA Roberto, DE MICHELE Daniele, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni una Associazione denominata: "Fabrizio Pirani Sun Fly Onlus".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Crotone presso l'Aereo Club - Aeroporto S.Anna di Crotone.

Articolo 3

L'Associazione è organizzazione non lucrativa di interesse sociale a tutti gli effetti di legge.

Essa non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La ONLUS per l'attuazione del proprio oggetto, e senza che ciò diventi attività prevalente, potrà compiere operazioni bancarie, come aperture di conti correnti e similari, assumere persone dipendenti e fare quant'altro sarà necessario alla vita dell'ente.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 (trenta) giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

In particolare l'Associazione può:

A) ispirarsi ai valori universali della dignità della persona e riconosce a tutti i membri della famiglia umana diritti uguali e inalienabili che costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione. L'Associazione riconosce, in particolare, il diritto di bambine e bambini a un adeguato sviluppo fisico, mentale, morale e sociale nello spirito della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989. Speciale attenzione è riservata al mondo dell'emarginazione e dei disagio dell'infanzia.

B) L'Associazione ha per fine quello di fornire direttamente o indirettamente, servizi o sostegno finanziario o strumenti e beni vari alle persone che vivono in situazioni di difficoltà (povertà, malattia, solitudine, abbandono, emarginazione, guerra, catastrofi o disagio in generale) siano essi bambini, adulti o anziani, sia in Italia che all'estero.

C) L'Associazione sosterrà le iniziative delle associazioni e organizzazioni che si occupano della donazione e della solidarietà.

L'azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- l'assistenza a favore di minori, anche emancipati, disagiati o comunque in stato di difficoltà;
- nell'aiuto, anche economico, alla realizzazione di strutture indispensabili per la le finalità di cui al punto "B";
- promuovere ed organizzare le adozioni a distanza dei bambini più bisognosi dei paesi impoveriti;
- il sostegno economico a programmi di sviluppo e autosufficienza;
- nell'aiuto, attraverso una maggiore informazione della società civile;
- alla lotta allo sfruttamento dei minori in ogni parte del mondo;
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere nel mondo o di chi è in stato di sofferenza;
 - nella promozione di una cultura di pace e di solidarietà anche attraverso la redazione e la diffusione di opuscoli periodici.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Articolo 4

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 6

I soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori: sono coloro che costituiscono l'Associazione. Per il perseguimento degli scopi sociali ad essi è riconosciuto il diritto di trasmettere o di cedere la loro qualità di Soci Fondatori, con l'obbligo per il nuovo associato di uniformarsi alle norme statutarie;

b) Soci Ordinari: sono coloro che entrano a fare parte dell'Associazione con le modalità indicate all'articolo 5) dello statuto di cui appresso;

c) Soci Sostenitori Onorari: sono coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'assistenza e della riabilitazione delle persone disabili o che, condividendo gli scopi dell'Associazione, abbiano reso ad essa notevoli servizi o desiderino contribuire con il loro supporto al conseguimento dei fini statuari. Essi non debbono versare la quota associativa e non vengono iscritti nel libro dei Soci.

La quota di iscrizione dei soci fondatori dell'associazione viene determinata in Euro 25,00 (venticinque/00), per i soci che entreranno a far parte dell'Associazione la quota di iscrizione viene fissata in Euro 10,00 (dieci/00), per il primo anno.

Possono partecipare all'Assemblea su invito del Presidente dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 7

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) i consiglieri.

Articolo 8

I componenti nominano seduta stante quali membri del Consiglio Direttivo:

- Presidente del Consiglio Direttivo: Maggiori Marcella come sopra costituita;

- Vice Presidente: Donatella Intrieri come sopra costituita;

- Consiglieri Maggiori Giulio e Romano Fauci come sopra costituiti.

I medesimi dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità e decadenza previsti dalla legge.

I componenti autorizzano il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto, tutte quelle eventuali modifiche richieste dalle competenti Autorità Amministrative per il riconoscimento eventuale dell'Associazione.

Articolo 9

L'associazione sarà regolata dalle norme di legge nonché dallo Statuto, che approvato dalle parti, e firmato da essi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 10

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Associazione.